



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AFFARI GENERALI**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 1

- Gennaio 2023 -

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SCADENZARIO:

- Febbraio 2023 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di dicembre 2022 Pag. 3
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di dicembre 2022 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: media annuale cambi 2022 Pag. 7

AFFARI GENERALI:

- Conai Pag. 5
- Imballaggi – Nuove regole per l'esportazione di imballaggi in Austria e Francia Pag. 9

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza sul Lavoro – Formazione addetti antincendio, corsi e aggiornamento Pag. 10
- ADR – Nota esplicativa del Ministero sulla nomina del consulente ADR per gli speditori Pag. 14
- Albo Gestori Ambientali – Tempistiche del procedimento di rinnovo dell'iscrizione, Circolare Pag. 15
- Sicurezza sul Lavoro – Interpello n. 3/2022, nomina RSPP Pag. 15
- Attrezzature di Lavoro – Linee guida delle Regioni per l'attività di vigilanza Pag. 16
- Ambiente – Nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di organizzazione e realizzazione eventi Pag. 18
- Sicurezza sul Lavoro – Formazione docenti dei corsi rivolti agli addetti antincendio, indicazione dei Vigili del fuoco Pag. 18
- Albo Nazionale Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 19
- Covid-19 – Aggiornate le misure di isolamento per i positivi, di autosorveglianza per i contatti stretti, di rientro dai lavoratori guariti Pag. 20
- Attrezzature di Lavoro – Portale Inail dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche, applicativo ASA Pag. 21
- PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO, alternanza scuola/lavoro, approvate dal CORECO le "linee di indirizzo per le aziende/enti che ospitano studenti" Pag. 22
- Attrezzature di Lavoro – Trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Pag. 24
- Dispositivi Medici – Aggiornamento normativa Pag. 25

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 26

- SCADENZARIO FEBBRAIO 2023 -

15.02.2023 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

15.02.2023 ⇒ SGRAVIO EDILI:

ultimo giorno utile per richiedere il C.A. (Codice di Autorizzazione) all'Inps per ottenere lo sgravio contributivo dell'11,50%.

16.02.2023 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento del saldo:

scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, nella misura del 17%. – **codice tributo 1713.**

16.02.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio (cod. 1040).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.02.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di gennaio (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.02.2023 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 dell'addizionale regionale e comunale per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale;
- 3848 addizionale comunale. Saldo;
- 3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.02.2023 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di gennaio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.02.2023 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.02.2023 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023:

termine per i seguenti adempimenti:

- pagamento del premio di autoliquidazione Inail 2022/2023 in unica soluzione o della prima rata;
- comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte.

16.02.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di gennaio 2023, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.02.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PARTICOLARI:

scade il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al quarto trimestre (ottobre-dicembre 2022).

- Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2022, al netto dell'acconto versato da parte dei **CONTRIBUENTI IVA TRIMESTRALI "PARTICOLARI"** (benzinai, trasportatori iscritti all'albo) e imprese di cui all'art. 74, comma 4, del DPR 633/72.

- Liquidazione e versamento del quarto trimestre 2022, al netto dell'acconto versato da parte dei contribuenti che si sono avvalsi per le **subforniture** del versamento trimestrale dell'Iva ai sensi dell'art. 74, comma 5, del DPR 633/72.

I versamenti trimestrali effettuati entro la data odierna a norma del predetto art. 74, commi 4 e 5, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi dell'1% previsti dall'art. 33, DPR n. 633/1972.

I versamenti su indicati dovranno essere effettuati con l'importo arrotondato all'unità di euro.

21.02.2023 ⇒ ENASARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il quarto trimestre 2022.

27.02.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;

- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **gennaio 2023**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

28.02.2023 ⇒ AMIANTO COMUNICAZIONE ANNUALE:

entro il 28 febbraio 2023 le imprese che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell'amianto devono inviare tramite pec alla Regione del Veneto ed allo Spisal dell'Azienda ULSS territorialmente competente una relazione sulle attività svolte nel corso del 2022.

Il modello e le istruzioni per tale relazione, contenente le informazioni prescritte dall'art. 9 comma 1, lett. A, B, C e D della Legge 27.03.1992 n. 257 e redatta secondo il fac-simile della Circolare Ministeriale 17.02.1993 n. 124 976, sono scaricabili dal sito <http://ww.regione.veneto.it/web/sanita/modulistica/#amianto>.

28.02.2023 ⇒ MODELLO OT23 INAIL:

termine per la presentazione in modalità telematica del Modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa (si rinvia alle nostre circolari).

28.02.2023 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di gennaio 2023.

28.02.2023 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento dei contribuenti FASI relativi al 1° trimestre 2023.

28.02.2023 ⇒ AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023:

presentazione all'Inail in modalità telematica della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione Inail 2022/2023.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI DICEMBRE 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **dicembre**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
DICEMBRE	2021	/ DICEMBRE	2022
			+11,3%
			+8,48%

- Variazione biennale:

			75%
DICEMBRE	2020	/ DICEMBRE	2022
			+15,5%
			+11,63%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2022	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3	2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI DICEMBRE 2022 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **dicembre**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5685
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4379
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4377
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	142,8224
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,4480
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,86950
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0589
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,9859
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9865

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: MEDIA ANNUALE CAMBI 2022 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa all'anno 2022, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5167
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,3695
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4396
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	138,0274
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1026
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85276
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0530
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,6296
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0047

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

- CONAI -



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 15 dicembre 2022

Oggetto: Informativa Conai - Ricollocazione di alcune tipologie di tappi in plastica in fasce contributive più agevolate dal 1° luglio 2023.


Ad integrazione di quanto già anticipato con il comunicato stampa relativo ai **nuovi valori del Contributo ambientale Conai in vigore nel 2023**, si comunicano le seguenti ulteriori variazioni relative ad alcune tipologie di tappi in plastica, che avranno decorrenza **1° luglio 2023**.

In particolare:

- **i tappi in plastica tethered¹ riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) saranno ricollocati dalla fascia B2.2² (477,00 €/t³) alla fascia B1.1⁴ (20,00 €/t);**
- **i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di fascia B1.1 o B1.2⁵ saranno ricollocati⁶ dalla fascia B2.2 (477,00 €/t³) alla fascia B1.1 (20,00 €/t);**
- **i tappi in PP se utilizzati per contenitori di fascia B2.1⁷ saranno ricollocati⁶ dalla fascia B2.2 (477,00 €/t³) alla fascia B2.1 (350,00 €/t).**

Le liste degli imballaggi in plastica in vigore dal **1° gennaio 2023** sono disponibili nella pagina dedicata del sito Conai (Contributo diversificato plastica); quelle in vigore dal **1° luglio 2023**, che recepiranno gli aggiornamenti di cui sopra, saranno rese a breve disponibili.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org.
Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


¹ Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell'ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell'8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).

² Gli imballaggi della fascia B2.2 appartengono al gruppo B2 "Altri imballaggi selezionabili/riciclabili da Circuito Domestico e/o C&I".

³ Valore del CAC in vigore dal 1° luglio 2023.

⁴ Gli imballaggi della fascia B1.1 appartengono al gruppo B1 "Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico".

⁵ Gli imballaggi della fascia B1.2 appartengono al gruppo B1.

⁶ Ciò anche al fine di incentivare e promuovere la monomaterialità di tali articoli che assicura un riciclo più efficace ed efficiente.

⁷ Gli imballaggi della fascia B2.1 appartengono al gruppo B2.



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 14 dicembre 2022

Oggetto: Procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale Conai (CAC) sui vasi in plastica per fiori/piante costituenti imballaggio. Delibera Cda Conai del 24 novembre 2022.

Si premette che l'*art. 218, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 in vigore*, definisce imballaggio: "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

L'*Allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/2006 in vigore*, tra gli esempi illustrativi dei criteri interpretativi della definizione di imballaggio o non imballaggio, specifica che:

- sono imballaggi: "i vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita";
- non sono imballaggi: "i vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita".

Tali definizioni normative hanno generato nel tempo una notevole distanza di posizioni tra il CONAI e gli operatori del settore (produttori e utilizzatori di vasi in plastica e alcune associazioni di riferimento) rispetto all'interpretazione della stessa normativa con particolare riferimento alla natura di imballaggio dei vasi per fiori/piante.

Pertanto, si rende noto che, dopo gli opportuni approfondimenti tecnici con gli operatori del settore, finalizzati ad individuare una pratica soluzione operativa nell'ambito del vigente quadro normativo, il Consiglio di Amministrazione del CONAI, anche in considerazione della sentenza del Tribunale di Roma nr. 8638/2022, ha deliberato quanto segue.

A. Sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) fino a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro – o diagonale per vasi non rotondi¹ - e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.). Gli stessi vasi sono:

a.1 soggetti all'applicazione del CAC se adibiti al contenimento di fiori/piante per il consumatore o per l'utente finale, fatta eccezione per il caso sub a.2. In questi casi il CAC si applica secondo le regole ordinarie della "prima cessione" e, quindi,

¹ Precisazione valida anche per le altre casistiche.



dall'ultimo produttore/commerciante del vaso vuoto al primo utilizzatore (impresa che lo acquista per riempirlo e rivenderlo, anche attraverso altri intermediari, al consumatore o all'utente finale);

a.2 non soggetti all'applicazione del CAC qualora siano impiegati esclusivamente nel circuito B2b; in particolare si tratta dei vasi (vuoti/pieni) utilizzati esclusivamente nelle fasi di coltivazione/crescita delle piante (indipendentemente dal numero di imprese che intervengono), al fine di incentivarne il riutilizzo. In tal caso, l'azienda utilizzatrice del vaso vuoto dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante e al Conai per conoscenza) una specifica attestazione, utilizzando la modulistica che il Conai si riserva di mettere a disposizione con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore della presente procedura. Pertanto, il fornitore non applicherà il CAC in fattura al cliente, citando la specifica attestazione.

B. Non sono considerati imballaggi, con conseguente esclusione dal CAC, i vasi in plastica per fiori/piante:

b.1 con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) oltre 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.);

b.2 con spessore parete fino a 0,8 mm, se venduti vuoti direttamente al consumatore, in quanto non destinati a contenere "merci".

Per consentire alle aziende di organizzarsi anche dal punto di vista amministrativo, è stata prevista la decorrenza per l'applicazione e la dichiarazione del CAC a partire dal 1° luglio 2023 (con 6 mesi di tolleranza durante i quali non saranno previste sanzioni per eventuali errori da rettificare, fermo restando il CAC dovuto).

Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha anche stabilito di riconoscere validi i comportamenti delle aziende a tutto il 30 giugno 2023; fino a tale data, pertanto, non avranno rilievo eventuali differenti modalità di applicazione o non applicazione del CAC sui vasi in plastica rientranti nelle casistiche di cui sopra.

È previsto un monitoraggio dei flussi da parte del CONAI entro fine 2023, che comprenda anche il circuito B2b in modo da verificare che non vi siano sostanziali fuoriuscite di vasi (una volta divenuti rifiuti) da tale circuito verso la raccolta urbana e rivalutare/aggiornare, se del caso, la procedura di cui sopra.


CONAI si riserva di rendere disponibile con congruo anticipo un sintetico manuale operativo con tutta la modulistica e le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC da parte delle imprese a vario titolo interessate dalla presente (produttori di vasi, importatori ed esportatori di vasi pieni e/o vuoti, utilizzatori di vasi in ambito B2b, ecc.).



Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, è possibile contattare il numero verde **800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Faccioto
Direttore Generale


- IMBALLAGGI -
NUOVE REGOLE PER L'ESPORTAZIONE DI IMBALLAGGI
IN AUSTRIA E FRANCIA

Negli Stati Membri dell'Unione Europea, il recepimento della Direttiva Europea 852/2018 ha portato ad una revisione sostanziale delle normative interne sulla gestione ambientale degli imballaggi .
Nei prossimi mesi, nuovi obblighi e procedure saranno introdotte in Polonia, Spagna, Portogallo ed Austria.

Per quanto riguarda la Francia, la normativa che prevede l'obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi domestici immessi sul mercato francese è in vigore già dal 1° gennaio 2022.
Le aziende avranno tempo fino al **9 marzo 2023** per poter esaurire le scorte di imballaggi prodotti o importati prima del 9 settembre 2022.

Dal 1° gennaio 2023, invece, le aziende italiane che intendono esportare in Austria, dovranno rispettare una nuova normativa che prevede un maggior controllo per quanto riguarda il sistema di imballaggio.

In base al principio della "responsabilità estesa", infatti, il produttore è tenuto a farsi carico della corretta gestione del proprio imballaggio quando diventa rifiuto.

Più precisamente, in base all'art. 16 del Verpackungs (VVO), le aziende straniere che non hanno una sede legale o uno stabilimento nel Paese e che, nel contesto di una vendita a distanza, forniscono imballaggi o beni confezionati ad un consumatore finale privato, sono obbligate a nominare un rappresentante autorizzato per la gestione di tali imballaggi.

Il rappresentante indicato deve essere una persona fisica o giuridica con sede legale in Austria e la sua posizione sarà di "Responsabile dell'adempimento degli obblighi di licenza di imballaggio" dell'azienda straniera (PRO – Producer Responsibility Organizations) e fungerà da referente per le comunicazioni ufficiali.

Se invece il cliente austriaco esegue gli obblighi del corretto smaltimento degli imballaggi, la ditta estera non deve stipulare un contratto specifico né nominare un rappresentante.

Analogamente a quanto avvenuto in Germania a luglio 2022 (obbligo di iscrizione al Registro Lucid), anche i marketplace online (Zalando, Amazon, Ebay ...) sono tenuti a verificare che i loro commercianti adempiano agli obblighi legali in Austria e, se ciò non fosse, dovranno escluderli dalla loro piattaforma.

Nelle transazioni B2B, quindi, se il cliente austriaco adempie agli obblighi previsti dalla normativa, l'azienda straniera venditrice, con sede nella UE, non è tenuta alla nomina di un rappresentante autorizzato, salvo diverso accordo tra le parti. La legge impone di dichiarare, infatti, se gli obblighi EPR (Responsabilità Estesa Produttore) siano stati assolti a monte i a valle nella filiera.

La normativa è ancora molto frammentata e verrà dettagliata quanto prima.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO, CORSI E AGGIORNAMENTO

Si ricorda che il datore di Lavoro ha l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di fornire loro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (ex artt. 18, 37 e 46 del D.Lgs. 81/08 - D.M. 2/09/2021). Per quel che concerne la parte pratica sono previsti aggiornamenti quinquennali.

E' utile sottolineare che per "addetti al servizio antincendio" si intendono tutti coloro che si occupano di gestione dell'emergenza, quindi è tenuto ad essere formato, e quindi a partecipare al corso, anche chi nell'ambito della squadra di emergenza ha il compito di assicurare l'evacuazione delle persone e non necessariamente solo chi ha il compito intervenire per spegnere il fuoco.

I contenuti minimi dei corsi di formazione per la lotta e prevenzione incendi e gestione delle emergenze sono legati alla tipologia dell'attività: si fa presente che il livello di rischio incendio dell'azienda (livello 1, livello 2, livello 3) va individuato attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR (valutazione specifica del rischio incendio).

I corsi saranno pertanto:

Corso Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) durata 4 ore

Corso Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) durata 8 ore

Corso Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) durata 16 ore

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE LIVELLO 1, 2 E 3 (EX RISCHIO BASSO, MEDIO O ALTO)

Il D.M. 2 settembre 2022 individua la tipologia del rischio **Livello 1, 2 e 3** (ex Rischio Basso, Medio o Alto) in funzione dell'infiammabilità delle sostanze presenti, delle possibilità di sviluppo di incendio e della probabilità di propagazione:

Azienda Livello 1 (ex Rischio Basso):

presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, probabilità di incendio scarsa; sono luoghi a basso rischio quelli nei quali sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai seguenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Azienda Livello 2 (ex Rischio Medio):

presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata; sono luoghi a medio rischio quelli nei quali sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Azienda Livello 3 (ex Rischio Alto):

presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo Decreto Legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.13 gennaio 2003, n. 36.

PROGRAMMA E CONTENUTI DEI CORSI ANTINCENDIO

I contenuti previsti nell’allegato III del D.M. 2 settembre 2021 possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

Corso Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) (durata 4 ore)

I contenuti minimi del corso devono prevedere la trattazione degli incendi e della prevenzione, la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio. Inoltre, dovrà essere illustrato il funzionamento degli estintori portatili e fornite tutte le istruzioni per il loro utilizzo:

MOD 1: L’incendio e la prevenzione incendi

Principi sulla combustione e l’incendio
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure compartimentali

MOD 2: La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio

Le principali misure di protezione antincendi
Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi

MOD 3: Esercitazioni pratiche (utilizzo degli estintori presso il campo prove)

Presenza visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Presenza visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Corso Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) (durata 8 ore)

Il programma del Corso Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) prevede tutti gli argomenti del programma Livello 1 ma trattati con maggiore approfondimento; oltre agli estintori vengono illustrati anche i mezzi di estinzione più diffusi e le attrezzature di protezione individuale da utilizzare. Il corso prevede esercitazioni pratiche sull'uso dei mezzi di estinzione.

MOD 1: L'incendio e la prevenzione incendi

Principi sulla combustione e l'incendio

Le sostanze estinguenti

Triangolo della combustione

Le principali cause di un incendio

Rischi alle persone in caso di incendio

Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

MOD 2: Strategia antincendio (prima parte)

Misure antincendio (prima parte):

- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione,
- esodo;
- controllo dell'incendio;
- rivelazione ed allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

MOD 3: Strategia antincendio (seconda parte) Misure antincendio (seconda parte)

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.

MOD 4: Esercitazioni pratiche

Presenza visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi.

Presenza visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale.

Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Presenza visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Corso Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) (durata 16 ore)

Il programma del corso antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) prevede tutti gli argomenti del programma Livello 1 e 2 ma trattati con maggiore approfondimento; oltre agli estintori vengono illustrati anche i mezzi di estinzione più diffusi e le attrezzature di protezione individuale da utilizzare. Il corso prevede esercitazioni pratiche sull'uso dei mezzi di estinzione e prova d'esame finale svolta dai Vigili del Fuoco.

MOD 1: L'incendio e la prevenzione incendi

Principi della combustione.

Le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro.

Le sostanze estinguenti.

I rischi alle persone ed all'ambiente.

Specifiche misure di prevenzione incendi.

Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi.

L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro.

L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

MOD 2: Strategia antincendio (prima parte)

Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.

Misure antincendio (prima parte):

- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- rivelazione ed allarme;
- controllo di fumo e calore.

MOD 3: Strategia antincendio (seconda parte)

Misure antincendio (seconda parte).

Controllo dell'incendio.

Operatività antincendio.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Controlli e la manutenzione.

Il piano di emergenza:

- procedure di emergenza;

- procedure di allarme;

- procedure di evacuazione.

MOD 4: Esercitazioni pratiche

Presenza e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi.

Presenza sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute).

Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.

Presenza del registro antincendio.

Chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

CORSI DI AGGIORNAMENTO

La normativa su ricordata ex D.M. 2 settembre 2021 prevede un aggiornamento periodico **quinquennale** come segue:

Aggiornamento Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso): durata 2 ore

Aggiornamento Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio): durata 5 ore

Aggiornamento Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto): durata 8 ore

Corso aggiornamento Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) (durata 2 ore)

MOD 1: Esercitazioni pratiche

Presenza delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

Chiarimenti sugli estintori portatili.

Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili.

Presenza del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

Esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Corso aggiornamento Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) (durata 5 ore)

MOD 1: Parte teorica

I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.

MOD 2: Esercitazioni pratiche

Presenza del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

Esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Chiarimenti sugli estintori portatili.

Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nastri e idranti.

Corso aggiornamento Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) (durata 8 ore)

MOD 1: Parte teorica

I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.

MOD 2: Esercitazioni pratiche

Presenza visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

Esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.

Chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi.

Presenza visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale.

Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Nel caso di formazione scaduta, cioè effettuata da più di cinque anni, l'aggiornamento va erogato entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto (4/10/22).

Per i corsi di formazione in programma in Apindustria si invita a contattare l'Ufficio Formazione dell'Associazione.

- ADR -

NOTA ESPLICATIVA DEL MINISTERO SULLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER GLI SPEDITORI

Si informa che in data 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a firma del Direttore Generale – Ing. Pasquale D'Anzi – ha emanato l'allegata circolare esplicativa, con oggetto "*Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto stradale di merci pericolose*", che estende l'esenzione della nomina del consulente ADR, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche agli "speditori" di merci pericolose su strada, alle stesse condizioni, quali per esempio:

- massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
- massimo di 180 tonnellate/anno;
- merci/rifiuti con basso grado di pericolosità.

Le attuali esenzioni, previste ad oggi per altre figure che riguardano i trasporti in "Esenzione Parziale (1.1.3.6)" e di merci in Quantità Esente e in Quantità Limitata, disciplinate dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa Circolare 14 novembre 2000, n. A26 (che si allegano), si applicano dunque anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La Circolare indica come motivo di esenzione anche il trasporto "occasionale" "nazionale" di merci con grado di pericolosità minimo.

A seguito di questa Circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potrebbe essere emanato nei prossimi giorni un provvedimento normativo.

Nel frattempo si consiglia di cominciare a verificare le condizioni per l'esenzione, altrimenti provvedere alla Nomina del Consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- il D.M. 4 luglio 2000;
- la Nota 14 novembre 2000 n. A26;
- la Nota 21 dicembre 2022.

**- ALBO GESTORI AMBIENTALI -
TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE,
CIRCOLARE**

Publicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 10 del 21 dicembre 2022 con la quale i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo dell'iscrizione vengono dimezzati, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del D.M. 120/2014.

Detto dimezzamento dei tempi tuttavia si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria va presentata entro 90 giorni dalla comunicazione della Sezione regionale di conclusione dell'istruttoria di rinnovo.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -
INTERPELLO N. 3/2022, NOMINA RSPP**

Publicato dal Ministero del Lavoro l'Interpello n. 3 del 20 dicembre 2022 in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito alla "nomina RSPP".

Con tale provvedimento la Commissione ha chiarito che il datore di lavoro non può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Pertanto nel caso di aziende con più unità produttive, il datore di lavoro può nominare un unico servizio di prevenzione e protezione che sarà coordinato da un solo RSPP.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- ATTREZZATURE DI LAVORO -

LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Aggornate dal Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Interregionale Sicurezza sul Lavoro, con la collaborazione dei Tecnici di 15 Regioni e il contributo di INAIL – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche, le Linee Guida del giugno 2012 relative all'attività di vigilanza sulle attrezzature – indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di prevenzione delle ASL/ARPA.

Dette linee di indirizzo, rivolte agli operatori dei Servizi di Prevenzione di ASL/ATS e ARPA che svolgono attività di controllo e di vigilanza sulle macchine e sugli impianti, forniscono utili indicazioni anche alle imprese produttrici di macchine e alle imprese utilizzatrici. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e i Piani Regionali di Prevenzione prevedono la necessità di attivare misure concrete per contrastare gli infortuni, derivanti dalle carenze di sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro.

Rispetto alla versione precedente, le linee guida in questione tengono conto delle interpretazioni della Commissione Europea sulla Direttiva Macchine, armonizzando alcune indicazioni operative relative all'evoluzione delle norme tecniche di riferimento, che costituiscono il naturale riferimento alla regola dell'arte; infine analizzano gli insiemi di macchine, i trattori agricoli o forestali.

Sommario delle linee guida:

Capitolo 1 - macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza: procedure per l'applicazione dell'art. 70, c. 4, del D.Lgs. 81/08

- 1.1. premessa
- 1.2. procedure in presenza di una macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conformi ai RES
- 1.3. vizio palese o occulto: quando si utilizza la prescrizione o la disposizione
 - 1.3.1 procedure in caso di accertamento di un "vizio palese"
 - 1.3.2 procedure in caso di "vizio occulto"
- 1.4. procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione
- 1.5. procedure in caso di rischio grave e immediato
- 1.6. istruzioni per l'uso

Capitolo 2 - applicazione articolo 70, comma 1, e articolo 71, comma 1, D.Lgs. 81/08

Capitolo 3 - violazione di più precetti riconducibili a categoria omogenea di requisiti di sicurezza (art. 87, c. 5, D.Lgs. 81/08)

Capitolo 4 - trattori agricoli o forestali

- 4.1. Direttive e Regolamenti applicabili
- 4.2. Adeguamento dei trattori agricoli o forestali
- 4.3. L'installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
- 4.4. Il sistema di ritenzione del conducente

Capitolo 5 - attrezzature intercambiabili e quasi-macchine

- 5.1 attrezzature intercambiabili
 - 5.1.1 Definizione
 - 5.1.2 Le responsabilità del fabbricante di un'attrezzatura intercambiabile
 - 5.1.3 Le responsabilità dell'utilizzatore di un'attrezzatura intercambiabile
 - 5.1.4 La segnalazione di presunta non conformità di un'attrezzatura intercambiabile
- 5.2 quasi-macchine
 - 5.2.1 definizione
 - 5.2.2 le responsabilità del fabbricante di una quasi-macchina
 - 5.2.3 le responsabilità dell'utilizzatore di una quasi-macchina
 - 5.2.4 la segnalazione di presunta non conformità di una quasi-macchina

Capitolo 6 - insiemi di macchine

- 6.1. definizione di insieme di macchine
- 6.2. responsabilità dell'immissione sul mercato di un insieme/linea
- 6.3. modifica/manutenzione di un insieme
- 6.4. esempi di insiemi
 - 6.4.1 impianti di biogas
 - 6.4.2 linea di bordatura e levigatura di listelli di legno
 - 6.4.3 linea di lavorazione delle cipolle
 - 6.4.4 linea robotizzata per lavorazioni meccaniche
 - 6.4.5 isola robotizzata metalmeccanica
 - 6.4.6 impianto di confezionamento
 - 6.4.7 accoppiamento di due presse piegatrici
 - 6.4.8 paranchi per scenotecnica
 - 6.4.9 impianti installati nelle celle ad atmosfera controllata per la conservazione della frutta (esempio di esclusione)
 - 6.4.10 linea per il confezionamento in lotti di bottiglie d'acqua
 - 6.4.11 mangimificio
- 6.5 modifica insiemi

Capitolo 7 - attrezzature non rientranti nella direttiva macchine

- 7.1 attrezzature impiegate in manifestazioni di spettacolo
 - 7.1.1 campo di applicazione
 - 7.1.2 sollevamento degli artisti
- 7.2 attrezzature per intrattenimento
 - 7.2.1 piattaforma per ristorazione sospesa in quota
 - 7.2.2 procedura per la messa in servizio di spettacoli viaggianti

Capitolo 8 - manutenzione e controllo degli impianti

Capitolo 9 - controlli e verifica degli impianti elettrici

Capitolo 10 - lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti

Capitolo 11 - vendita, noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di macchine costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, c. 1

Capitolo 12 - segnalazione di presunta non conformità di attrezzature all'autorità di sorveglianza del mercato

- 12.1 attrezzature nel campo di applicazione della direttiva macchine (2006/42/CE)
- 12.2 attrezzature rientranti anche in altre direttive di prodotto
- 12.3 fuori dalla direttiva di prodotto
- 12.4 lettera di trasmissione della segnalazione di presunta non conformità
- 12.5 modello di segnalazione di presunta non conformità
- 12.6 note e istruzioni per la compilazione

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- AMBIENTE -
NUOVI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.12.2022 n. 282 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022 che detta i criteri ambientali minimi obbligatori (CAM) negli appalti pubblici per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

Si ricorda che l'applicazione dei criteri ambientali minimi è diventata obbligatoria da parte di tutte le stazioni appaltanti con l'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, art. 34 recante "*Criteria di sostenibilità energetica e ambientale*" del D.Lgs. 50/2016 "*Codice degli appalti*" (modificato dal D.Lgs. 56/2017).

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
FORMAZIONE DOCENTI DEI CORSI RIVOLTI AGLI ADDETTI ANTINCENDIO,
INDICAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO

Publicata una Nota prot. 40412 del 22.11.2022 della Direzione interregionale VVF relativamente ai corsi rivolti ai docenti interessati a formare gli addetti al servizio antincendio nei luoghi di lavoro, così come previsti dal D.M. 2/9/2021.

Infatti, il D.M. 2/09/2021 all'art. 6 indica i requisiti che abilitano i docenti ad effettuare l'attività di formazione ed aggiornamento per tali corsi; uno dei requisiti è la frequenza con esito positivo di appositi corsi erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Detta circolare e gli allegati forniscono indicazioni per acquisire tale qualifica.

Il materiale è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI -
AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

Pubblicati i seguenti provvedimenti:

Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022.

modulistica per attestare l'idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha modificato la modulistica per l'attestazione d'idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili. Potrà essere generato un modello precompilato di attestazione contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite al momento della compilazione dell'istanza; il responsabile tecnico dovrà integrare tale modello precompilato con le informazioni mancanti prima della sottoscrizione.

Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022.

adeguamento della capacità finanziaria per le imprese iscritte alla categoria 6

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha rivisto i requisiti di capacità finanziaria necessari per l'iscrizione alla categoria 6 "Trasporto transfrontaliero di rifiuti dell'Albo Gestori Ambientali". Gli importi di capacità finanziaria sono stabiliti per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton: € 9.000 per il primo veicolo ed € 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo; per i veicoli di massa fino a 3,5 ton: € 9.000 per il primo veicolo ed € 900 per ogni veicolo aggiuntivo.

I testi dei Provvedimenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

- COVID-19 -

**AGGIORNATE LE MISURE DI ISOLAMENTO PER I POSITIVI,
DI AUTOSORVEGLIANZA PER I CONTATTI STRETTI,
DI RIENTRO DAI LAVORATORI GUARITI**

Resa disponibile dal Ministero della Salute la **Circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022** con la quale viene ridotta la durata dell'isolamento da 10 a 5 giorni il tempo di isolamento per chi risulti positivo al Covid-19.

In particolare, le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 possono terminare l'isolamento dopo 5 giorni (purchè senza sintomi da almeno 2 giorni). Per terminare l'isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l'isolamento può terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia.

Per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all'accertamento della positività, la durata dell'isolamento è di 5 giorni, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

Al termine dell'isolamento di 5 giorni è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio dei sintomi o dal primo test positivo, con raccomandazione di evitare ambienti affollati e soggetti fragili perciò a rischio. In presenza di un test che risulti negativo prima del decimo giorno, queste precauzioni possono essere interrotte.

Il provvedimento modifica, inoltre, anche le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto positivo al Covid-19: si deve rispettare un regime di autosorveglianza della durata di 5 giorni con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

Infine, per quanto riguarda gli operatori sanitari, se risultino positivi al Covid-19 e sono asintomatici da almeno 2 giorni, possono terminare l'isolamento non appena risulti negativo il test antigenico o molecolare; nel caso abbiano avuto contatti stretti con persone positive, devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera.

Pubblicata la **Legge n. 199 del 30 dicembre 2022** recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di termini di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonchè di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*".

L'art. 7-*quater* della suddetta legge ha modificato l'art. 4 del D.L. n. 24/2022, abrogando l'obbligo di avere un test negativo per uscire dall'isolamento per chi sia positivo al Covid-19 (l'art. 4 del D.L. 24/2022, prevedeva al comma 3 che *la cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati*").

Pertanto le regole introdotte dalla su citata circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 (5 giorni di isolamento con rientro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2 fino al decimo giorno) e le indicazioni contenute nella Legge 199/2022 si applicano anche per il rientro del lavoratore dopo la malattia Covid- 19 e se ne deve tener conto nella previsione contenuta nel Protocollo condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022 (al punto 2 per la riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19 rinvia alle modalità previste dall'art. 4 del D.L. n. 24/2022).

Il testo della Circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- ATTREZZATURE DI LAVORO -
PORTALE INAIL DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE,
APPLICATIVO ASA**

L'articolo 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, prevede che le attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Si ricorda che INAIL a decorrere dal 21 ottobre 2022, ha reso disponibile l'applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (ASA), istituito ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.M. 11 aprile 2011.

Il portale, come riportato nella Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022, consente ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11 aprile 2011:

- l'iscrizione in modalità telematica agli albi regionali gestiti da INAIL per l'effettuazione in delega delle prime verifiche periodiche;
- la gestione dell'anagrafica dei Soggetti Abilitati;
- la gestione dell'anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze;
- l'inserimento delle verifiche periodiche effettuate da Soggetti Abilitati, ASL e ARPA;
- la consultazione delle verifiche, con monitoraggio e il controllo da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ASL e ARPA, delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Sono infatti presenti le funzioni di monitoraggio e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Asl e delle Arpa che possono consultare autonomamente e in tempo reale le verifiche caricate sul sistema dai soggetti abilitati.

Infine viene precisato che nelle versioni successive, il Portale ASA verrà arricchito con nuove funzionalità, tra le quali quelle di particolare interesse si riferisce al collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA.

Si può accedere all'applicativo tramite Spid/Cns/Cie dal portale Inail.

La circolare INAIL è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- PCTO -

**PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
PCTO, ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO, APPROVATE DAL CORECO LE
"LINEE DI INDIRIZZO PER LE AZIENDE/ENTI CHE OSPITANO STUDENTI"**

Approvato dal CORECO (Comitato Regionale di Controllo) il documento contenente le Linee di indirizzo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende e gli enti che ospitano studenti delle scuole secondarie di secondo grado per svolgere percorsi di alternanza scuola/lavoro, detti PCTO – “*Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento*”.

Le presenti linee di indirizzo contengono indicazioni generali, destinate sia agli Istituti scolastici, sia ai soggetti ospitanti (es. aziende, enti, lavoratori autonomi, imprese individuali, etc.), utili per integrare la convenzione tra le parti coinvolte nell'inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (di seguito PCTO). Vengono individuati alcuni specifici obblighi, per tutelare la salute e la sicurezza degli studenti, sia in capo all'Istituto scolastico che in capo all'azienda ospitante.

Nel processo di selezione dei soggetti disponibili ad ospitare studenti in PCTO è doveroso considerare la tutela della salute e della sicurezza quale requisito imprescindibile. Per facilitare l'Istituto scolastico in tale processo e nella raccolta dei dati relativi al soggetto ospitante è stata predisposta una “Scheda raccolta dati del soggetto ospitante” (vd. allegato 1 del documento).

Qualora il soggetto ospitante sia rappresentato, anche se per brevi periodi, da lavoratori autonomi o imprese individuali, ricadono sugli stessi i medesimi obblighi previsti per i datori di lavoro con lavoratori subordinati.

L'Istituto scolastico è tenuto inoltre ad acquisire dall'azienda ospitante, preventivamente all'inserimento dello studente, le informazioni relative alla mansione, ai rischi cui lo studente sarà esposto, alle misure di prevenzione e protezione adottate, valutandole in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Lo studente è infatti equiparato al lavoratore per gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*l'art. 1 comma 2 del D.M. 142/1998, Regolamento attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997, prevede che “i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro”. Tuttavia ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro gli studenti impiegati in PCTO sono equiparati ai lavoratori e quindi soggetti a tutte le tutele e obblighi previsti dal “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 2 lettera a), D.Lgs. 81/2008*) pertanto il **soggetto ospitante** nel documento di valutazione dei rischi DVR, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata (vd. fac-simile “scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO”, riportato in Allegato 2 del documento), dovrà indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

- sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e loro interazione sull'organizzazione del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione degli studenti.

Per facilitare il soggetto ospitante nella valutazione dei rischi per lo studente ospite è stata predisposta una “Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO” (vd.

allegato 2 del documento), valida per tutti i settori di attività: in base alle proprie evidenze di rischio, il soggetto ospitante compila e/o integra i contenuti di tale scheda. Le informazioni dettagliate per la compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di prevenzione/protezione, certificazioni, etc) sono presenti nel DVR generale dell'azienda stessa. L'integrazione al DVR sarà fornita all'Istituto scolastico e allegata alla convenzione.

In ogni caso, prima dell'avvio dello studente in PCTO, l'Istituto scolastico deve aver acquisito dal soggetto ospitante tutte le informazioni relative ai rischi presenti nelle attività che quest'ultimo intende assegnare allo studente e alle misure di prevenzione collettive (tecniche, organizzative, procedurali) e individuali adottate e da adottare, per permettere la formulazione di un progetto formativo personalizzato e l'inserimento in sicurezza dello studente nel contesto aziendale.

La formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, in tutti gli istituti scolastici nei quali gli studenti sono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, è obbligo dell'istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell'art. 37, e certificare l'avvenuta formazione (punto 14-bis "Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro").

Tale formazione dovrà essere commisurata alla tipologia di rischio ai quali gli studenti potrebbero essere esposti a scuola e in azienda (secondo Codice ATECO), in ragione del piano dell'offerta formativa del curriculum scolastico, ed in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'Istituto stesso.

Ciò premesso, prima dell'avvio degli studenti in PCTO, gli Istituti scolastici dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica; unitamente alla convenzione, i Dirigenti Scolastici, per il tramite del tutor formativo interno, inviano al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l'indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato. Tali azioni sono finalizzate alla valutazione dell'eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione sui

Gli istituti scolastici dovranno individuare un tutor formativo interno, con il compito di monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'inserimento dello studente in azienda.

In sintesi, oltre ad erogare la formazione specifica ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 o integrare la stessa in caso sia stata fornita agli studenti che svolgono attività laboratoriali, sempre l'azienda ospitante dovrà:

- individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre i rischi, fornendo allo studente, se necessario, i DPI adeguati, e dando evidenza della loro consegna;
- fornire l'addestramento, qualora sia previsto l'utilizzo da parte dello studente di macchine, attrezzature e DPI;
- fornire l'informazione in materia di sicurezza ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008;
- adibire lo studente a sorveglianza sanitaria, qualora la mansione/attività cui sarà adibito lo richieda.

Infine dovrà nominare:

- un preposto che vigili sulle attività interessate dal percorso PCTO;
- un tutor formativo aziendale, che favorisca e sovrintenda l'inserimento dello studente in azienda;
- una figura di affiancamento allo studente, cioè un lavoratore esperto adeguatamente formato, in caso di svolgimento di lavori vietati a soggetti minorenni di cui all'Allegato I della L. 977/1967. Detto allegato elenca i rischi/ tipologie di mansioni cui non possono essere adibiti i minori. Tali attività *possono essere svolte dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione;*

Nella convenzione, sottoscritta tra l'azienda ospitante e l'Istituto scolastico, dovranno essere evidenziati gli obblighi e gli impegni delle parti coinvolte, inerenti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza dello studente.

Alla convenzione dovrà essere allegato il percorso formativo personalizzato riportante, in particolare, la natura delle attività svolte dallo studente in PCTO, la durata del percorso formativo e le attività di monitoraggio previste; costituiscono parte integrante del documento, infine, la "scheda raccolta dati del soggetto ospitante", la "scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO", gli attestati relativi alla formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza rilasciati dall'Istituto scolastico e il patto formativo a cura dello studente.

Il documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- ATTREZZATURE DI LAVORO -
TRENTASEIESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI PER L'EFFETTUAZIONE
DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Reso disponibile dal Ministero del Lavoro con il Decreto Direttoriale n. 5 del 16 gennaio 2023, il 36° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il decreto fornisce il nuovo elenco completo dei soggetti abilitati, comunicando il rinnovo delle iscrizioni per alcuni soggetti. L'elenco sostituisce integralmente i precedenti.

All'art. 4 del nuovo decreto vengono riepilogati gli obblighi previsti:

- i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.I. 11.4.2011;
- i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
- tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni;
- qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco".

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- DISPOSITIVI MEDICI - AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 2 dicembre 2022 n. 311 il Regolamento UE del 1° dicembre 2022 n. 2346, con il quale la Commissione Europea ha stabilito le specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d'uso medica, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il nuovo provvedimento si applica a partire dal 22 giugno 2023, salvo quanto indicato all'ultimo periodo del capitolo relativo alle disposizioni transitorie, che decorrono dalla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi dal 22 dicembre 2022.

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento in esame:

- le lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o sull'occhio;
- i prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico allo scopo di modificare l'anatomia o per la fissazione di parti del corpo a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing;
- le sostanze, le associazioni di sostanze o elementi destinati a essere utilizzati per filling facciali o altri filling cutanei o per le mucose attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica, eccetto quelli per i tatuaggi;
- le apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, quali apparecchiature per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica;
- le apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità (ad esempio infrarossi, luce visibile e ultravioletti) destinate a essere utilizzate sul corpo umano, comprese fonti coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come laser e apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per fotoringiovanimento cutaneo, tatuaggio o epilazione o altro trattamento dermatico;
- le attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l'attività neuronale del cervello.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

ALLIANCE TRADE – Servizi assicurativi alle aziende

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

INNOLVA FINEXTA GROUP – Servizi finanziari

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

CONVENZIONI COVID

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ARCHIMEDE – Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMSIK HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

AVANGUARDIA MEDICA – Tele assistenza medica H24

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

BEST WESTERN – Settore alberghiero

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

FALZI – Consulenza trattamento rifiuti

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LEARDINI PROMOSTYLE – Oggettistica gadgets

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio postale privato

SAMSUNG – Elettronica, smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali